

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

N. 037/2024 DEL 13.02.2024

OGGETTO : CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI N. 27 IMPRESE INDIVIDUALI PER MANCATO COMPIMENTO DI ATTI DI GESTIONE PER TRE ANNI CONSECUTIVI, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. C) DEL D.P.R. N. 247/2004.

IL CONSERVATORE

VISTI gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

VISTO l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e successive modificazioni;

VISTO l'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);

VISTO l'art. 31 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese);

VISTA la Circolare n. 3585/C del Ministero delle Attività Produttive del 14/06/2005 riguardante il Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione dal Registro delle Imprese di imprese e società non più operative;

VISTA la Legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale, e preso atto che l'albo camerale è "on line" consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

VISTA la Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 2/2020 del 30 settembre 2020 con la quale è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese la Dott.ssa Catia Baroncelli, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 4/20 del 28.10.2020;

VISTO il Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia-Prato adottato con delibera di Consiglio n. 06/21 del 13 gennaio 2021 e modificato con delibera n. 08/2022 del 25 ottobre 2022;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare il primo comma dove si prevede che il provvedimento conclusivo della procedura d'ufficio disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004 n. 247, è disposto con determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese;

CONSIDERATO che la ratio del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 è costituita dalla cancellazione di posizioni individuali e societarie non più attive, la cui permanenza negli archivi del Registro delle Imprese comporta inutili oneri amministrativi e finanziari per la gestione degli stessi, introduce elementi di incertezza nel regime di pubblicità delle imprese e altresì ostacola la conoscenza della realtà economica del paese;

VISTO l'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, a norma del quale l'Ufficio del Registro delle Imprese procede alla cancellazione di un'impresa individuale qualora accerti una delle seguenti circostanze:

- a) decesso dell'imprenditore;
- b) irreperibilità dell'imprenditore;
- c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;

TENUTO CONTO che la cancellazione delle imprese individuali dal Registro delle imprese avviene in base a domanda presentata dal titolare e che nell'ipotesi in cui ciò non accada per inerzia dell'imprenditore, il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 contempla la procedura di cancellazione d'ufficio;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 180 adottata in data 13.09.2021, con la quale si è provveduto ad individuare i criteri operativi relativi alla cancellazione d'ufficio di imprese individuali e società di persone ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004 n.247;

VISTO l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di imprese individuali n.2/2023, con sede in Provincia di PISTOIA, in applicazione del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 247/2004, in quanto, da verifiche condotte dall'ufficio, risultano accertate le circostanze di cui alle lettere C) per le imprese di cui all'allegato A alla presente determinazione ;

RILEVATO che l'accertamento della condizione in argomento è stata idoneamente verificata appurando in concomitanza, negli ultimi tre anni, le seguenti condizioni :

- mancato pagamento del diritto annuale;
- assenza/chiusura di partita IVA;
- assenza di denunce IVA e mancata registrazione ai fini Iva di redditi imponibili;
- mancata iscrizione nel Registro Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo di domande inerenti l'impresa ;

PRESO ATTO che dell'avvio del procedimento è stata data comunicazione al domicilio digitale dell'impresa (in caso di PEC attiva) ed in tutti i casi, mediante affissione all'albo on line della Camera di Commercio di Pistoia-Prato (PROTOCOLLO 0054835/U del 05.12.2023) pubblicato dal 05.12.2023 al 19.01.2024;

PRESO ATTO che le imprese indicate nell'elenco allegato alla presente determinazione sono state invitate a provvedere alla regolarizzazione della propria posizione entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del sopraindicato avviso, presentando istanza di cancellazione dal registro delle imprese ovvero producendo memorie scritte con allegata documentazione comprovante la permanenza dell'attività e procedendo ai consequenziali adempimenti pubblicitari;

PRESO ATTO che per le imprese, di cui all'elenco allegato, il termine assegnato è decorso senza che le stesse abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione;

CONSIDERATO che il provvedimento di cancellazione - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - può essere emanato in via "cumulativa" con provvedimento "plurimo" destinato alle società indicate nell'elenco allegato;

RITENUTO che il provvedimento di cancellazione, alla luce della condizione di irreperibilità dell'impresa e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possa essere efficacemente notificato, analogamente a quanto prevede l'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990 per la comunicazione di avvio del procedimento, mediante pubblicazione sull'albo camerale on line per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in 15 giorni;

RICHIAMATO altresì l'art. 21 bis della Legge 241/1990 con riferimento alla modalità di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento, in base al quale "qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

CONSIDERATO che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;

TENUTO CONTO inoltre che l'art. 5 bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede che le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

VERIFICATE le condizioni richieste dalla legge per provvedere d'ufficio alla cancellazione dal Registro delle imprese delle imprese individuali il cui titolare risulta deceduto;

CONSIDERATO che la pubblicità di quanto disposto con la presente determinazione viene assicurata anche mediante la sua iscrizione nel Registro delle Imprese;

DETERMINA

1. in ragione di quanto specificato nelle premesse, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, la cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese individuali con sede nella Provincia di Pistoia, di cui all'elenco allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento, in seguito al mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247;

2. che la comunicazione del presente provvedimento alle imprese indicate nell'elenco allegato A avvenga mediante trasmissione al domicilio digitale delle imprese, ove presente e comunque mediante pubblicazione nell'albo camerale on line per quindici giorni continuativi;

3. di iscrivere la presente determinazione nel Registro delle Imprese, in caso di mancata opposizione da parte dell'interessato, nei termini indicati all'articolo 40, comma 8 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;

4. di non procedere all'iscrizione d'ufficio della cancellazione nei confronti di quelle imprese che, nelle more dell'esecuzione del presente provvedimento, provvedano a regolarizzare la propria posizione presentando istanza di cancellazione dal registro delle imprese ovvero effettuando adempimenti pubblicitari comprovanti la permanenza in attività ;

5. dopo la cancellazione, l'ufficio del Registro delle Imprese valuterà, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere all'esazione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese entro 15 giorni dal termine del periodo di pubblicazione all'albo camerale.

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

Allegato "A" alla determinazione del Conservatore n.037 del 13.02.2024

	N. REA	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE
1	81522	CCNDA45T57G713J	EDIL CENTRO DI CECCHI NADIA
2	109002	PRCFNC46HD612T	CENTRO PELLE DI PIERACCINI FRANCO
3	113543	SCRRNI44C06L522B	ASCAREGGI GINO
4	126231	LOIGCR52T19A407M	LOI GIANCARLO
5	132737	PZAMLN47H01Z611C	RUNA – CREAZIONE DI PAEZ MIGUEL ANGEL
6	133835	MZZPLA44L69D612X	MAZZEI PAOLA
7	142431	BZZLRT46M18G713O	BIZZARRI ALBERTO
8	147318	KFLBTE69T56Z127C	KUFEL BEATA
9	147866	NROMMM45A15Z330A	NOURI MOHAMMED
10	148329	PTRNDR47M23G491E	PETRINI ANDREA
11	154907	LFSLRB45C08Z330L	LAFSSAHI LARBI
12	171292	LCKNLK85S69Z127M	OFFICINA PIT-STOP DI LECKA ANGELIKA BARBARA
13	171393	BLDLRD65T22A561W	BALDUCCI & PATNERS DI BALDUCCI LEONARDO
14	176299	RSCMRC46L13B251N	ORSUCCI MARCO
15	176317	BLBRDN70R13Z100D	BELBA ARDINA
16	177163	RCLGRG40M10G713Q	VOX MAGNA DI ERCOLINI GIORGIO
17	177666	MZZGNI43A13A071Z	MAZZEI GINO
18	178475	KSRMSH74A01Z249G	SPECIAL KEBAB DI KAUSAR MD SHAMIM
19	179803	PSIGRG45P09B749E	PISU GIORGIO
20	180357	FBAPDM47B12I726J	FABI PIER DOMENICO
21	182979	CZZLLN46S65G925N	ALEXANDROFINI DI LILIANA COZZO
22	183765	MCMLSN76A04G491D	MACAIONE ALESSANDRO
23	185678	MTTFNK69S16Z112N	MATTIALI FRANK SALVATORE
24	186382	BCLLCU47B59Z605H	BACA LLRENA LUCIA
25	187035	VRDLSN47B06F567M	ALESSANDRO VERDOLINI
26	191525	PSNGPP64C15E479O	IL RISTORO DI PISANO GIUSEPPE
27	191950	BRNRRT62L27Z326O	BI-ERRE DI BARON ROBERTO